



## **Tra il 2010 e il 2016, la Germania ha superato in modo sistematico e persistente i valori limite per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>)**

*Essa è inoltre venuta meno all'obbligo di adottare tempestivamente misure appropriate affinché il periodo di superamento fosse il più breve possibile nelle 26 zone interessate*

Con la sua sentenza in data odierna la Corte di giustizia ha constatato che, **avendo superato in modo sistematico e persistente, dal 1° gennaio 2010 fino all'anno 2016 compreso<sup>1</sup>, il valore limite annuale** fissato per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) in 26 di 89 zone e agglomerati esaminati <sup>2</sup>, **la Germania ha violato la direttiva relativa alla qualità dell'aria** <sup>3</sup>.

Si tratta dell'agglomerato di Berlino, dell'agglomerato e della provincia di Stoccarda, della provincia di Tubinga, dell'agglomerato di Friburgo, della provincia di Karlsruhe (senza agglomerati), dell'agglomerato di Mannheim/Heidelberg, dell'agglomerato di Monaco di Baviera, dell'agglomerato di Norimberga/Fürth/Erlangen, della zona III Assia centrale e settentrionale, dell'agglomerato I Reno-Meno, dell'agglomerato II Kassel, dell'agglomerato di Amburgo, di Grevenbroich (bacino minerario renano), di Colonia, di Düsseldorf, di Essen, di Duisburg/Oberhausen/Mülheim, di Hagen, di Dortmund, di Wuppertal, di Aquisgrana, delle aree urbane e delle zone rurali della Renania settentrionale-Vestfalia, di Magonza, di Worms/Frankenthal/Ludwigshafen e di Coblenza/Neuwied.

**La Germania ha inoltre violato la direttiva per aver superato in modo sistematico e persistente, durante lo stesso periodo, il valore limite orario** fissato per il NO<sub>2</sub> in due di tali zone, ovvero l'agglomerato di Stoccarda e l'agglomerato I Reno-Meno <sup>4</sup>.

**Peraltro**, non avendo adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per il NO<sub>2</sub> nella totalità delle zone interessate, **la Germania è venuta meno** agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva, in particolare **all'obbligo di provvedere a che** i piani per la qualità dell'aria stabiliscano misure appropriate affinché **il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile**.

La Corte accoglie quindi, in toto, il ricorso proposto dalla Commissione europea, nei limiti temporali summenzionati.

<sup>1</sup> Il presente ricorso non riguarda gli anni successivi (2017 e 2018), per i quali la Germania ha fatto valere che i valori limite in questione sarebbero stati rispettati.

<sup>2</sup> Per il 2016, i valori dichiarati dalla Germania erano, in tutte le 26 zone, tra il 2,5 % e il 105 % più elevati del valore limite annuale di 40 µg/m<sup>3</sup>. In sedici di tali zone le concentrazioni di NO<sub>2</sub> nell'aria sono state più elevate del 25 % e più. In sette zone le concentrazioni sono state più elevate addirittura del 50 %, se non oltre. In alcuni anni il superamento accertato in un certo numero di tali zone, come l'agglomerato di Stoccarda per gli anni 2010-2011 e l'agglomerato di Monaco per l'anno 2010, è stato circa del 150 %.

<sup>3</sup> Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1). Tale direttiva prevede per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), dal 1° gennaio 2010, un valore limite medio *annuale* di 40 µg/m<sup>3</sup> e un valore limite medio *orario* di 200 µg/m<sup>3</sup>; quest'ultimo valore non può essere superato più di 18 volte per anno civile.

<sup>4</sup> Nell'agglomerato di Stoccarda e nell'agglomerato I Reno-Meno le concentrazioni accertate ogni anno dal 2010 al 2016 compreso hanno oltrepassato almeno del 50 % il margine di tolleranza delle 18 volte per anno civile stabilito per il superamento del valore limite orario di 200 µg/m<sup>3</sup>, giacché tale valore è stato superato tra 28 e 183 volte all'anno, ancorché con una tendenziale riduzione nell'arco di tempo.

La Corte respinge, in particolare, l'argomento sollevato dalla Germania secondo cui il superamento dei valori limite fissati per il NO<sub>2</sub> sarebbe imputabile essenzialmente alle omissioni della Commissione, che si sarebbe dimostrata negligente nella proposta di una legislazione efficace in grado di limitare le emissioni di tale inquinante da parte dei veicoli a motore diesel. Secondo la Germania, sarebbero stati segnatamente i veicoli a motore diesel rispondenti alla norma «Euro 5» a porre seri problemi per quanto riguarda il rispetto dei valori limite fissati per il NO<sub>2</sub> dalla direttiva relativa alla qualità dell'aria.

La Corte ricorda, a tale proposito, che, oltre al fatto che i veicoli a motore assoggettati alle norme definite a livello dell'Unione europea non sono la sola e unica causa delle emissioni di NO<sub>2</sub>, la normativa dell'Unione applicabile all'omologazione dei veicoli a motore non può esonerare gli Stati membri dall'obbligo di rispettare i valori limite fissati dalla direttiva.

La Corte ammette che il fatto che uno Stato membro superi i valori limite fissati per il NO<sub>2</sub> dalla direttiva non è sufficiente, da solo, per considerare che tale Stato membro sia altresì venuto meno all'obbligo di provvedere a che il periodo di superamento dei valori limite fissati per l'inquinante in questione sia il più breve possibile.

Tuttavia, dall'analisi dettagliata del fascicolo risulta che la Germania non ha manifestamente adottato per tempo misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite fissati per il NO<sub>2</sub> fosse il più breve possibile nelle 26 zone interessate.

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) ☐ ☎ (+32) 2 2964106*